

INQUINAMENTO ACUSTICO – DEROGHE PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Istruzioni sul procedimento

- L'istanza, compilata sui modelli scaricabili dal sito web e in distribuzione presso il Settore Tutela Ambiente, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Casale Monferrato, via Mameli 10, completa di tutti gli allegati previsti in triplice copia e del versamento diritti di segreteria. Una delle copie dell'istanza deve essere presentata in bollo da € 16,00
- L' Ufficio competente per l'istruttoria è il Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato – via Mameli 10, piano primo - tel. 0142/ 44.42.45 - orario 10,00-12,00 dal lunedì al venerdì – mercoledì anche 14,30-16,00
- Le istanze in procedura SEMPLIFICATA devono essere presentate 30 giorni prima dell'avvio dell'attività rumorosa. Se il Comune non emette diniego, al 31° giorno può essere avviata l'attività. Non viene rilasciata autorizzazione espressa. Il richiedente è tenuto a conservare presso la sede dell'attività rumorosa copia dell'istanza completa di tutti gli allegati, debitamente protocollata, e ad esibirla su richiesta degli organi di controllo e forze dell'ordine.
- Le istanze in procedura ORDINARIA devono essere presentate 45 giorni prima dell'avvio dell'attività rumorosa. La documentazione prodotta viene inviata ad ARPA per un parere tecnico e in seguito viene rilasciata autorizzazione. Il ritiro dell'autorizzazione avverrà previa consegna di marca da bollo da € 16,00. Il richiedente è tenuto a conservare presso la sede dell'attività rumorosa l'autorizzazione completa di tutti gli allegati, e ad esibirla su richiesta degli organi di controllo e forze dell'ordine.
- Qualora si rendessero necessarie integrazioni, i termini verranno sospesi fino a quando il richiedente non abbia provveduto alla consegna di quanto richiesto.
- Nel provvedimento di autorizzazione il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione di ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante, pur nel rispetto della buona riuscita degli eventi.
- Il Comune si riserva di inviare ad ARPA Piemonte, per una valutazione tecnica, anche le istanze presentate in via semplificata.
- Le date e gli orari delle attività autorizzate in deroga verranno trasmesse al Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza.
- Il Comune si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.
- L'Amministrazione o altro Ente autorizzato al controllo (A.R.P.A.) potrà eseguire, all'interno del sito, tutte le ispezioni e le rilevazioni necessarie per determinare i livelli di rumorosità raggiunti e verificare gli accorgimenti adottati al fine di ridurre al minimo il disturbo arrecato.
- Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
- L'eventuale verifica dei livelli di immissione provocati dalle attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici.
- Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso dell'attività l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'impatto acustico.
- Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.

- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, in caso di inosservanza delle prescrizioni, l'autorità preposta al controllo può procedere:
 - alla diffida con imposizione di un termine per l'adeguamento;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione;
 - alla revoca dell'autorizzazione.

- L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.